

L 11/04/1955 n.380 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213

PENSIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Legge 11 aprile 1955, n. 380 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 maggio, n. 112). - Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

Preambolo

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Articolo 1

La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari istituita con legge 12 dicembre 1907, n. 754, assume la denominazione di Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive disposizioni, è modificato secondo le norme della presente legge.

Articolo 2

La pensione diretta a favore degli ufficiali giudiziari è costituita dalle seguenti tre parti:

- a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella A annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella A, U, allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;
- b) dalla rendita vitalizia commisurata agli anni utili a pensione, fino ad un massimo corrispondente ad anni 40, i cui valori sono fissati dalla tabella B annessa alla presente legge;
- c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.

La rendita di cui alla lettera b) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera c) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, nonché l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947 n. 433, e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo 3 settembre 1946, numero 143.

Articolo 3

La pensione indiretta o di reversibilità è calcolata su quella diretta come segue:

- 1) per le parti indicate alle lettere a) e b) dell'art. 2, in base alle aliquote previste dall'art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, numero 2312;
- 2) per la parte di cui alla lettera c) del predetto art. 2, in base all'aliquota fissa di cinque sestimi.

Articolo 4

L'indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituita dalle seguenti due parti:

- a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera a) dell'art. 2, calcolata in base alle annualità vitalizie risultanti dalla tabella C annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312;
- b) dal valore capitale medio della metà della rendita vitalizia di cui alla lettera b) dell'art. 2. Tale valore capitale è calcolato in lire dodici per ogni lira di rendita.

Articolo 5

La pensione diretta di privilegio di cui alla lettera e) dell'art. 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è costituita dalle seguenti parti:

- a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2;

b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera b) del predetto art. 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura in nessun caso può essere inferiore a lire 91.200 annue.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera b) è stabilita nella misura fissa di lire 243.200 annue.

Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'art. 109 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'art. 130 oppure ridotti ai termini dell'art. 142 della legge stessa, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 118.000 annue.

Articolo 6

Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando l'ufficiale giudiziario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con l'applicazione delle aliquote stabilite dall'art. 3, su quello che sarebbe spettato o che è stato liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'art. 5, prendendo a base, però, per la parte di trattamento commisurata ai soli anni di servizio, la rendita vitalizia di lire 243.200 annue stabilita dal comma secondo dello stesso art. 5.

Il trattamento di riversibilità di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola applicando le aliquote stabilite dall'art. 3 su quello liquidato all'ufficiale giudiziario ai sensi dei primi due commi dell'art. 5. La parte del predetto trattamento di riversibilità commisurata ai soli anni di servizio in nessun caso può essere inferiore a lire 91.200 annue.

Il trattamento determinato in applicazione dei due commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei proventi di cui all'ultimo comma dell'art. 5, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che in nessun caso può superare le lire 118.000 annue.

Articolo 7

Agli aiutanti ufficiali giudiziari e loro famiglie, ai fini della valutazione dei servizi e dell'accertamento del diritto al trattamento di quiescenza, si applicano le norme stabilite per gli ufficiali giudiziari. La misura di tale trattamento è pari ai due terzi di quello previsto dagli articoli dal 2 al 6. Per la determinazione dell'importo dell'integrazione, che in nessun caso può superare le lire 80.000 annue, prevista dall'ultimo comma degli artt. 5 e 6, si considerano i proventi di cui al n. 1 dell'art. 156 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'art. 159 e del secondo comma dell'art. 160 della legge stessa.

Articolo 8

Il trattamento di quiescenza spettante all'ufficiale giudiziario che abbia prestato precedentemente servizi in qualità di aiutante ufficiale giudiziario è pari all'importo del trattamento determinato in applicazione degli artt. dal 2 al 6, considerando l'intero servizio come prestato in qualità di ufficiale giudiziario, diminuito di un terzo della parte di tale trattamento calcolata in proporzione del periodo di servizio reso in qualità di aiutante ufficiale giudiziario. A tal fine si considerano le durate dei rispettivi servizi espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese.

Articolo 9

Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 120.000, ripartito, per lire 40.800, a carico dell'iscritto e, per lire 79.200, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

Articolo 10

Il contributo annuo per ogni aiutante ufficiale giudiziario in organico, a favore della Cassa di previdenza, è stabilito, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 79.200,

ripartito, per lire 25.200, a carico dell'iscritto e, per lire 54.000, a carico del Ministero di grazia e giustizia. Per il periodo anteriore a tale data, il contributo complessivo e le relative quote a carico dell'iscritto e del Ministero sono stabiliti, rispettivamente, in annue lire 69.000, 15.000 e 54.000. Il contributo complessivo, nelle misure previste dal comma precedente, è dovuto, per intero, dal Ministero di grazia e giustizia, qualora l'organico non sia completo o l'aiutante ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna.

Articolo 11

[La ritenuta prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, è ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui agli artt. 2, 5 e 7] (1).

(1) Ritenuta soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 1959, dall'art. 24, co. 3, l. 4 febbraio 1958, n. 87.

Articolo 12

In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri Enti, si applicano le norme contenute negli artt. dal 2 al 7 e nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 22 giugno 1954, n. 523, anche quando tra gli Enti che concorrono alla ricongiunzione dei servizi non è compreso lo Stato.

Articolo 13

Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione dei precedenti articoli da considerarsi comprensivo dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, è corrisposto al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del trattamento predetto compete, inoltre, la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO

Articolo 14

Il minimo di anni 20 previsto dalle lettere a), b) e c) dell'art. 26 e dalla lettera a) dell'art. 29 del regio decreto 12 luglio 1934, numero 2312, rispettivamente, per il diritto al conseguimento della pensione diretta e della pensione indiretta, è ridotto ad anni 15 di servizio utile, nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore ad anni 65. Quando il servizio utile non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dell'art. 2 è concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio.

Articolo 15

Il minimo di dieci anni previsto dall'articolo 25 e dall'art. 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, rispettivamente, per il diritto al conseguimento della indennità diretta una volta tanto e di quella indiretta, è ridotto ad un anno compiuto di servizio utile.

Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, è pure ridotto ad un anno compiuto il minimo di cinque anni di servizio reso con continuazione di iscrizione o con reinscrizione previsto dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, al fine del conseguimento del diritto ad altra indennità una volta tanto.

Articolo 16

Il diritto all'indennità diretta una volta tanto è esteso all'iscritto che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall'art. 25 e dalla lettera e) dell'art. 26 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennità per l'ufficiale giudiziario è pari alla metà dell'importo risultante dall'applicazione della lettera b) dell'art. 4 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, è pari ad un terzo dello importo stesso.

Articolo 17

Nel caso di morte dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante ufficiale giudiziario che avvenga entro il triennio dalla cessazione dal servizio, la indennità indiretta una volta tanto, spettante ai sensi del comma primo dell'art. 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione degli artt. 4 e 7 quello eventualmente corrisposto in

applicazione dell'art. 16. Quando sussistano le condizioni di servizio per la concessione del trattamento di pensione indiretta, previste dalla lettera a) dell'art. 29 del regio decreto sopra citato, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la predetta eventuale indennità corrisposta ai sensi dell'art. 16 venga rifiuta, anziché in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente all'indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

Articolo 18

Gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza al 5 novembre 1951, data di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, o successivamente, possono ottenere il riscatto dei servizi non altrimenti utili a pensione prestati allo Stato, ivi compreso il servizio militare, oppure ad altri enti pubblici, nonché il riscatto dei servizi prestati anteriormente alla data predetta in qualità di commesso autorizzato. Il servizio complessivo da riscattare viene computato in anni interi, trascurando la frazione, che, però, se superiore a sei mesi, può, a richiesta dell'interessato, essere computata per un anno.

Per i casi di iscrizione alla Cassa di previdenza a partire dal primo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il riscatto dei servizi previsti dal comma precedente non può essere ottenuto per un periodo superiore ad anni diciotto.

La domanda per ottenere il riscatto di cui ai commi precedenti deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:

- a) dall'iscritto, durante il periodo di attività di servizio oppure entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto che avvenga, dopo la cessazione, entro il termine sopradetto, la domanda può essere presentata dalla vedova, dagli orfani o dagli eredi entro novanta giorni dalla data della morte;
- b) dalla vedova, o dagli orfani, entro novanta giorni dalla data di morte dell'iscritto avvenuta in attività di servizio.

La presentazione può essere fatta alla Cassa di previdenza oppure al capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale l'iscritto presta servizio o lo prestava al momento della cessazione dal servizio stesso. In quest'ultimo caso il capo dell'Ufficio giudiziario appone in calce alla domanda l'attestazione della data di presentazione ed inoltra la domanda stessa direttamente alla Cassa di previdenza.

Nei confronti degli iscritti cessati dal servizio nel periodo dal 6 novembre 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del termine previsto dalla lettera b) è protratta a tale data. Dalla stessa data decorrono i termini previsti dalla lettera a), qualora questa risulti favorevole agli interessati.

Articolo 19

Il contributo in una sola volta dovuto dall'ufficiale giudiziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui al precedente articolo si determina con le norme contenute nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Nel caso in cui la domanda di riscatto venga presentata posteriormente alla data di cessazione dal servizio, il recupero del contributo viene effettuato con ritenuta sulle intere prime rate della pensione o sull'indennità una volta tanto spettante.

Articolo 20

Le domande di riscatto sono sottoposte alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda.

In conformità delle deliberazioni di cui al comma precedente, il direttore generale degli Istituti di previdenza emette il decreto concessivo o negativo da comunicarsi all'interessato.

Entro novanta giorni dalla comunicazione del decreto l'interessato può presentare ricorso alla Corte dei conti. Lo stesso diritto di ricorso compete alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, per la quale il termine predetto decorre dalla data della deliberazione.

Articolo 21

L'iscritto che presenti la domanda di riscatto durante il periodo di attività di servizio ha facoltà di versare il contributo in una sola volta, ovvero di chiedere che la somma corrispondente sia trasformata, in base alla tabella D allegata alla presente legge, in annualità costanti, da pagarsi a rate mensili posticipate, per un numero di anni non superiore al doppio di quelli del servizio riscattato e in nessun caso superiore a quindici.

L'iscritto che, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del decreto di riscatto, non abbia fatto pervenire alla Cassa di previdenza la domanda di pagamento rateale, deve effettuare il pagamento del contributo di riscatto in una sola volta, a pena di decadenza, entro un anno dalla comunicazione stessa.

L'inizio del versamento rateale deve effettuarsi nel termine fissato dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

I debitori morosi sono tenuti al pagamento degli interessi composti del cinque per cento annuo sulle rate scadute e non ancora pagate.

Articolo 22

L'iscritto che abbia chiesto il versamento rateale del contributo di riscatto e che cessi dal servizio senza averlo compiuto, ovvero la sua vedova o i suoi orfani debbono versare in unica soluzione, o con ritenuta del quinto della pensione, l'importo delle rate del contributo che avrebbero dovuto essere versate qualora il pagamento rateale avesse avuto effetto dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto, diminuito dell'importo delle rate effettivamente versate ed aumentato dell'importo degli interessi di mora eventualmente dovuti a norma dell'ultimo comma dell'art. 21.

Per le ulteriori rate, l'iscritto che abbia acquistato diritto a pensione, ha la facoltà di versarne in una sola volta il valore capitale, determinato con le norme di cui alla tabella D unita alla presente legge, oppure di chiedere che la pensione stessa sia ridotta di una quota vitalizia, corrispondente a tale valore capitale, da calcolarsi in base alla tabella C unita alla presente legge, qualora l'iscritto abbia diritto alla indennità una volta tanto il predetto valore capitale viene trattenuto in una sola volta.

Nel caso in cui l'iscritto muoia in attività di servizio dopo almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda di riscatto e prima dell'integrale versamento del relativo contributo rateale, sul trattamento di quiescenza indiretto si recuperano soltanto le rate di cui al primo comma del presente articolo. Qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, la vedova - o gli orfani - con diritto all'indennità una volta tanto sono tenuti al versamento dell'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data della morte dell'iscritto. La vedova - o gli orfani - cui compete la pensione sono tenuti al versamento della metà del valore capitale predetto. In tale caso il titolare della pensione può ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente con ritenuta di un quinto della pensione stessa. L'iscritto in attività di servizio che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può rinunciare al pagamento delle rate non ancora scadute; in tale caso il periodo riscattato si considera utile a pensione soltanto per una aliquota pari al rapporto tra gli importi versati ed il complessivo contributo in una sola volta dovuto ai sensi dell'art. 19.

Quando la domanda di riscatto sia stata presentata successivamente alla data di morte in attività di servizio dell'iscritto, il contributo di cui all'art. 19 - dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione - è ridotto alla metà qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.

Articolo 23

Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai versamenti volontari, previsti dall'articolo 14 del regio decreto 12 luglio 1934, numero 2312, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

Per le pensioni a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari relative a casi di cessazione dal servizio di ufficiale giudiziario avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, escluse quelle contemplate dal successivo art. 28, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, è stabilito in tante volte lire 3700 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 148.000. L'assegno supplementare indiretto o di reversibilità è calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all'art. 38 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312.

Per le pensioni ad onere ripartito tra la Cassa predetta ed altre Casse amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, questa continua, a corrispondere, a totale suo carico, l'assegno supplementare nell'intera misura risultante dalla applicazione del comma precedente.

Articolo 25

Per le pensioni di cui all'art. 24, ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri enti, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa stessa l'assegno supplementare nella misura stabilita dal citato art. 24 è dovuto, in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria a carico della Cassa predetta e a carico degli Enti locali, senza attribuzione di quote a carico dello Stato.

Quando il pagamento è, invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.

Articolo 26

Per le pensioni contemplate dall'art. 24, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e alle successive modificazioni è stabilito nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dagli artt. 2, lettera c), 3 n. 2), e art. 14. Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sé stante.

Ai titolari di pensioni viene conservata, quale assegno personale non reversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti, l'eventuale differenza tra l'ammontare spettante anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, a titolo di assegno di caroviveri temporaneo e di indennità di caropane, e il nuovo importo dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma. L'assegno personale di cui al comma precedente è ridotto alla stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorché si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote della indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433.

Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Si applica per l'assegno personale di cui al secondo comma la disposizione dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Articolo 27

Per le pensioni ad onere ripartito contemplate dall'art. 25, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, competono al titolare l'intero assegno di caroviveri temporaneo e l'eventuale assegno personale previsto dall'art. 26. Tali assegni sono dovuti a carico della Cassa, che ha diritto di rivalsa solo per le quote attribuibili agli enti locali, da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.

Nei casi di cui al comma precedente, quando il pagamento è fatto dallo Stato, al titolare della pensione compete l'assegno di caroviveri previsto a favore dei pensionati dello Stato, senza diritto, da parte dello Stato stesso, a rivalsa alcuna verso la Cassa predetta.

Articolo 28

Al titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilità di pensione diretta di privilegio a carico totale o parziale della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, relativa ad ufficiale giudiziario cessato dal servizio anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge, compete, quando il pagamento della pensione è effettuato dalla Cassa, il corrispondente trattamento di privilegio di cui agli artt. 5 e 6, nella misura prevista dagli articoli stessi, per il servizio complessivo. La Cassa ha diritto di rivalsa a carico degli Enti locali per la eventuale quota del nuovo trattamento attribuibile agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originaria, mentre a carico dello Stato rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'art. 5 si ha riguardo alla lesione o infermità esistente, alla data di cessazione dal servizio.

Nei casi di pensione di cui al primo comma, ad onere ripartito tra Cassa, Stato ed eventualmente altri enti, quando il pagamento è fatto dallo Stato, ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dall'ordinamento statale, tenendo conto del complessivo servizio. La rivalsa viene effettuata nei confronti degli enti locali per le quote del nuovo trattamento attribuibili agli enti stessi, da determinarsi in proporzione delle relative quote della totale pensione originariamente a carico della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari rimane ferma la quota dovuta al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Articolo 29

Per i titolari di pensione diretta di cui all'art. 24 il complessivo trattamento risultante in applicazione dello stesso art. 24 e dell'art. 26 in nessun caso può essere superiore ad annue lire 480.000. A tale fine, l'eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.

Articolo 30

Il trattamento annuo lordo dovuto in applicazione degli artt. dal 24 al 29, da considerarsi come comprensivo dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compete dalla data da cui ha effetto la presente legge ed è corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del predetto trattamento spetta inoltre la tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

Articolo 31

Il contributo di riscatto di cui agli artt. 19 e 21, riferibilmente ai servizi prestati in qualità di commesso autorizzato con effettiva iscrizione o comunque con obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, è ridotto ad un terzo qualora la relativa domanda sia stata o venga presentata nel modo e nei termini prescritti dall'art. 18 e comunque entro il termine di due anni dalla data della domanda stessa non sia stato ancora conseguito il diritto alla pensione da parte del predetto Istituto.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'atto della comunicazione dell'effettuato riscatto, è tenuto a trasferire alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari i contributi senza interessi ad esso versati riferibilmente al periodo dei servizi di cui al comma predetto, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rimanendo il periodo stesso considerato come non utile a tali fini.

Articolo 32

Le norme concernenti la nuova misura del trattamento di quiescenza contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge e, nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari, anche per i casi di cessazioni anteriori a tale data.

Le norme concernenti modifiche del diritto al trattamento di quiescenza contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

Articolo 33

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.